

D.P.R. 31 MARZO 1988, n. 148

(pubblicato nel S.O. della G. U. 10 maggio 1988, n. 108)

Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599, concernente revisione della legislazione valutaria, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che delega il Governo della Repubblica ad emanare un testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto:

1. È approvato l'unito testo unico delle norme di legge in materia valutaria, vistato dal Ministro proponente.

Testo unico delle norme di legge in materia valutaria.

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I - Soggetti ed oggetto della disciplina valutaria

1. Residenti e non residenti.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati residenti:

a) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia;

b) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;

c) le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;

d) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati non residenti:

a) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;

b) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale;

c) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione;

d) le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica per le quali non ricorrono le condizioni previste al comma 1.

3. Le persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia sono considerate residenti limitatamente alle attività svolte nel resto del territorio italiano ai sensi del comma 1.

4. Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica, che hanno effettiva sede in Campione d'Italia, con decreto del Ministro del commercio con l'estero vengono considerate residenti per le sole attività produttrici di reddito esercitate nel resto del territorio italiano.

5. La dimora si presume abituale quando sono trascorsi due anni dal suo inizio, ferme le possibilità di dimostrazione e di accertamento per i periodi inferiori.

6. Il regime valutario dei beni e dei diritti conseguiti con i proventi delle attività di cui ai precedenti commi segue i mutamenti di residenza valutaria del loro titolare.

7. Il Ministro del commercio con l'estero indica con decreto gli atti e i documenti ritenuti idonei a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti commi, avuto riguardo anche agli aspetti della doppia residenza valutaria e fatta salva la facoltà degli interessati di produrre altri idonei mezzi di prova.

omissis

12. Trasferimenti valutari soggetti a particolari cautele.

[1. I trasferimenti valutari relativi ai compensi di mediazione a favore di non residenti sono ammessi soltanto quando la mediazione sia conforme agli usi commerciali locali, compatibile con l'equilibrio generale del contratto principale, strumentale e contestuale rispetto al medesimo, non nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti, non sia contraria agli interessi economici italiani.

2. I residenti interessati devono dichiarare, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del commercio con l'estero, l'inesistenza di cause ostative al trasferimento dei compensi di mediazione di cui al comma 1]¹.

omissis

20. Verifiche sulle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi.

1. La Banca d'Italia e le banche abilitate verificano la regolarità delle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali intervengono, sospendono quelle per le quali possono darsi ragioni di irregolarità e ne comunicano i motivi agli interessati; ne danno altresì contestuale comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi per i chiarimenti o i provvedimenti di competenza. Compete altresì all'Ufficio italiano dei cambi la valutazione e definizione degli eventuali casi controversi relativi ai trasferimenti di cui all'articolo 12.

2. Il Ministro del commercio con l'estero può disporre, con decreto, per categorie di operazioni, che le verifiche di cui al comma 1 avvengano per campione. Gli interessati devono in ogni caso dichiarare la conformità delle operazioni alle norme valutarie.

3. Per il trasferimento all'estero di redditi da investimento di capitale, sono stabilite, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, modalità e categorie di operazioni per le quali i non residenti sono tenuti ad esibire documentazione idonea a comprovare o garantire l'assolvimento degli eventuali obblighi tributari.

omissis

42. Abrogazione di norme.

1. Sono o rimangono abrogati, in quanto sostituiti dalle disposizioni del presente testo unico ovvero con esso incompatibili, i seguenti provvedimenti legislativi o articoli di legge:

Regio decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 689;

Regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, e dalla legge 18 dicembre 1980, n. 863;

Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211;

Legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata dalla legge 2 aprile 1962, n. 162;

Decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, e modificato dalla legge 4 febbraio 1960, n. 43;

Legge 7 febbraio 1956, n. 43;

D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella L. 25 luglio 1956, n. 786;

Legge 28 ottobre 1962, n. 1603;

Legge 11 marzo 1965, n. 169;

Decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, converti-

¹ Articolo abrogato dall'art. 34 della **legge 24 aprile 1998, n. 128**.

to nella legge 8 ottobre 1976, n. 689, nonché dal decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, convertito nella legge 23 dicembre 1976, n. 863, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, del presente testo unico e ad eccezione dell'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 159;

Articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

L. 26 settembre 1986, n. 599, ad eccezione dell'articolo 1 e fatto salvo quanto previsto nell'articolo 43, comma 1, del presente testo unico;

Articolo 6, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454.

2. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da altre leggi, da regolamenti e da altre norme amministrative si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.